



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE di VICENZA



REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Alpini è iscritta nei registri del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Articolo 2

In accordo alle disposizioni di legge in materia di Protezione Civile ed in conformità a quanto stabilito dallo statuto nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini e dal proprio regolamento sezionale, la Sezione di Vicenza dell'Associazione Nazionale Alpini ha costituito una propria Unità di Protezione Civile.

Articolo 3

L'Unità, composta esclusivamente da volontari, è destinata ad assolvere i compiti operativi impartiti dagli organismi istituzionali di Protezione Civile.

La Sezione provvede ad aggiornare gli elenchi dei propri volontari presso la Sede Nazionale e ad iscrivere gli stessi nei registri delle Organizzazioni di Protezione Civile e di Volontariato della Regione Veneto.

ORGANIZZAZIONE

Articolo 4 - Struttura

La struttura organizzativa dell'Unità sezionale è composta da:

- a) il Presidente sezionale pro-tempore;
che nomina
- b) il Coordinatore;
e, su proposta del Coordinatore
- c) il Segretario;
- d) i componenti il Centro Operativo formato da un numero adeguato, non inferiore a tre, di persone ;
- e) i Capisquadra;
- f) gli incaricati tecnici o esperti, eventualmente nominati sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale.

Articolo 5 - Presidente

Il Presidente pro-tempore della Sezione, nell'ambito del proprio mandato:

- coordina e dirige tutte le attività svolte dall'Unità,
- nomina e si avvale dell'opera di un Coordinatore, socio della Sezione,
- ha il potere di revocare in ogni momento l'incarico da lui affidato alle persone che ricoprono i ruoli di cui all'articolo 4.

Articolo 6 - Coordinatore

I principali compiti del Coordinatore sono:

- a) instaurare e mantenere rapporti con:
 - le autorità governative, regionali, provinciali e comunali di Protezione Civile,
 - le altre organizzazioni di Protezione Civile,
 - la strutture di Protezione Civile della Sede Nazionale e delle altre Sezioni;
- b) organizzare, addestrare e guidare nelle emergenze le squadre sezionali, seguendo le direttive del Coordinatore Nazionale e del Coordinatore di Raggruppamento;
- c) scegliere i materiali e le dotazioni;
- d) gestire i volontari ed il relativo archivio dati;
- e) esaminare le richieste di partecipazione ad operazioni di volontariato ed a manifestazioni;
- f) riunire, almeno una volta ogni bimestre, la struttura organizzativa di cui all'articolo 4.

Articolo 7 - Convocazione dei volontari

Tutti i volontari di Protezione Civile saranno convocati dal Presidente sezionale almeno una volta all'anno, prima dell'Assemblea dei Delegati della Sezione.

Ciò ha lo scopo di promuovere un confronto tra tutti i volontari per un proficuo scambio di esperienze, idee e suggerimenti utili per l'indirizzo dell'attività futura.

Il Coordinatore relazionerà sulle attività svolte durante l'anno, sui programmi futuri e fornirà un rendiconto economico.

Articolo 8 - Squadre

L'Unità di Protezione Civile è formata da squadre territoriali e specialistiche.

Tra le squadre specialistiche, a supporto dell'intera Unità, attualmente sono costituite le seguenti:

- la Squadra Logistica, che gestisce tutti i materiali e mezzi in dotazione all'Unità,
- la Squadra Sanitaria,
- la Squadra Trasmissioni, che gestisce tutti gli apparati rice-trasmittenti in dotazione all'Unità e cura i collegamenti.

Le squadre non possono avere personalità giuridica e l'unico soggetto di riferimento è la Sezione.

La Squadra dovrà indicare il nome del proprio Caposquadra al Coordinatore che a sua volta lo proporrà per la nomina al Presidente.

In ogni caso, il numero di soci aggregati all'interno di ogni squadra dovrà essere inferiore a quello dei soci ordinari.

Unica eccezione ammessa è quella riguardante le squadre specialistiche che, per loro natura, potrebbero dover ricercare specialisti in numero tale da superare il numero di soci ordinari; anche in questo caso saranno applicate le disposizioni dello statuto nazionale e del regolamento nazionale vigenti.

Alla fine di ogni anno solare, inderogabilmente entro il 31 gennaio successivo, la squadra dovrà presentare un consuntivo delle attività svolte, un rendiconto economico e l'elenco delle dotazioni.

In caso di scioglimento della squadra i materiali che la medesima ha nella propria disponibilità dovranno essere conferiti all'Unità sezionale.

Articolo 9 - Elezioni

Ogni squadra eleggerà tra i volontari soci alpini:

- almeno un vice caposquadra,
- un segretario/tesoriere.

Articolo 10 - Verbalizzazioni

Tutte le riunioni di Protezione Civile devono essere verbalizzate da parte del segretario o da chi ne fa le veci.

IMPIEGHI e COMPITI

Articolo 11 - Obiettivi

L'Unità sezionale di Protezione Civile, in accordo con il regolamento nazionale, persegue i seguenti obiettivi:

- 1) interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità a seguito di calamità naturali o derivanti dall'attività umana;
- 2) addestramento individuale e collettivo;
- 3) partecipazione a dimostrazioni e manifestazioni di Protezione Civile.

L'intervento in operazioni di Protezione Civile di qualsiasi livello è regolato dalle leggi vigenti e non può costituire oggetto di iniziative autonome né dell'Associazione Nazionale Alpini, né di singole unità, squadre o volontari.

L'addestramento ha lo scopo di far conseguire ai singoli volontari ed alle unità e squadre in cui sono inquadrati, i sincronismi ed automatismi indispensabili per un proficuo impiego.

Esso si sviluppa attraverso la partecipazione a:

- 1) corsi individuali o di gruppo, seminari, conferenze;
- 2) esercitazioni programmate dall'Associazione Nazionale Alpini, dai Raggruppamenti e dalle unità sezionali;
- 3) esercitazioni programmate dal Dipartimento Nazionale, dalle Regioni, dalle Province e dalle Prefetture;
- 4) esercitazioni programmate dai singoli Comuni o da altre organizzazioni di Protezione Civile.

La partecipazione a dimostrazioni e manifestazioni ha lo scopo di:

- 1) farsi conoscere dalle varie Comunità e dai cittadini e fare opportuna opera di proselitismo;
- 2) dare prova di capacità operativa e professionalità.

Articolo 12 - Comunicazione di attività

Le squadre che partecipano ad attività organizzate dalla Sezione devono preventivamente comunicare l'elenco dei volontari impegnati al Coordinatore, anche ai fini dell'inerte copertura assicurativa.

Nel caso invece di partecipazione ad attività fuori dell'ambito dell'Unità deve essere richiesta preventivamente l'autorizzazione al Presidente sezionale.

Senza tale autorizzazione, a chi intendesse comunque partecipare, è vietato l'uso del cappello alpino, della tuta e dei distintivi che contraddistinguono l'Unità di Protezione Civile Alpina sezionale.

In questi casi la Sezione non potrà essere impegnata per eventuali responsabilità civili e penali e non fornirà alcuna copertura assicurativa.
Le infrazioni saranno sanzionate a temine dello statuto nazionale.

Articolo 13 - Convenzioni

Le squadre possono stipulare convenzioni particolari con i Comuni, con le Comunità Montane ed altri Enti pubblici locali.

Tali convenzioni debbono essere firmate dal Presidente pro-tempore della Sezione, previa approvazione delle Commissioni di Protezione Civile e Legale della Sede Nazionale.

AMMISSIONI

Articolo 14 - Volontari

Possono essere volontari dell'Unità di Protezione Civile:

- i soci alpini,
- i soci aggregati.

Tutti gli aspiranti volontari debbono presentare apposita domanda per essere ammessi, essere iscritti alla Sezione di Vicenza dell'Associazione Nazionale Alpini e accettare il presente regolamento.

Il socio aggregato non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche elettive.

Gli ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte dell'Unità di Protezione Civile sono i seguenti:

- a) età superiore agli anni 18 ed inferiore agli anni 80;
- b) notoria buona condotta;
- c) idoneità psico-fisica da attestarsi annualmente tramite certificato medico;
- d) capacità professionali tali da garantire un proficuo impiego;
- e) disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria regione di residenza.

Articolo 15 - Requisiti

L'aspirante volontario farà domanda di ammissione al capo della squadra in cui chiede di essere iscritto.

Il caposquadra, accertato che il candidato possiede i requisiti richiesti darà il suo parere sull'ammissione dell'aspirante ed inoltrerà alla Sede Sezionale tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione.

Il Presidente pro-tempore della Sezione si riserva di confermare l'iscrizione del volontario.

La permanenza nella squadra è subordinata ai seguenti requisiti:

- annuale presentazione di certificato medico,
- regolare iscrizione del volontario all'Associazione Nazionale Alpini.

Articolo 16 - Doveri

Il volontario offre con scrupolo e disciplina la sua opera in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale.

Il suo impiego rientra nell'ambito dell'Associazione Nazionale Alpini e di sua iniziativa non potrà svolgere alcuna attività di Protezione Civile con le insegne dell'Associazione stessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

I volontari, per operare, devono essere dotati di divisa, di distintivo e di contrassegno di identificazione personale rilasciato dall'Associazione Nazionale Alpini.

Articolo 17 - Rimborsi

Le spese sostenute dalle squadre per esercitazioni od operazioni coordinate dalla Sezione potranno essere rimborsate nei limiti concordati.

Per accedere ai rimborsi dovranno essere esibiti idonei documenti giustificativi delle spese sostenute.

Articolo 18 - Materiali e mezzi

Tutti i materiali ed i mezzi dell'Unità di Protezione Civile devono essere usati solo ed esclusivamente ai fini di Protezione Civile.

Articolo 19 - Assicurazioni

Il volontario, durante le esercitazioni di cui all'art. 11 del presente regolamento o nell'impiego operativo, è coperto da polizza assicurativa stipulata dalla Sezione per eventuali incidenti in cui dovesse incorrere o per danni arrecati a terzi.

Questa copertura assicurativa si aggiunge a quella già prevista dalla Sede Nazionale. Nei casi di precettazione diretta da parte del Dipartimento Nazionale, per interventi sia in Italia che all'estero, l'assicurazione dell'Associazione Nazionale Alpini viene sospesa ed è operante la sola assicurazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Queste coperture assicurative possono essere integrate da altre eventualmente stipulate dalle singole squadre o dai volontari; in questi casi, i sottoscrittori delle polizze dovranno fare includere una clausola che permetta la liquidazione del danno cumulabile con quello derivante da altro contratto assicurativo.

Assicurazioni integrative particolari sono state stipulate dalla Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini a protezione dei volontari impegnati in attività specialistiche rischiose.

Articolo 20 - Revoca o perdita della qualifica di volontario di Protezione Civile

La qualifica di volontario di Protezione Civile viene revocata dal Presidente sezionale per:

- a) ingiustificata mancata partecipazione a tre consecutive attività addestrative o di impiego della squadra;
- b) appartenenza ad altre organizzazioni di Protezione Civile che ne precluda la disponibilità completa all'attività dell'Unità;
- c) a seguito di provvedimenti disciplinari assunti a norma dello statuto nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini.

Tutte le revoche saranno inviate alla Segreteria della Sede Nazionale per presa d'atto e per le incombenze del caso.

Il volontario che non intende più partecipare alle attività di Protezione Civile deve inviare espressa rinuncia per iscritto al proprio capo squadra e restituire contestualmente il tesserino di riconoscimento e la dotazione ricevuta.

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 21

La gestione finanziaria dell'Unità di Protezione Civile fa parte integrante del bilancio contabile della Sezione, con uno specifico capitolo di spesa.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Articolo 22 - Modifiche

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale in carica e dalla Commissione Nazionale di Protezione Civile, può essere modificato direttamente dal Consiglio stesso o su proposta del Presidente sezionale pro-tempore, sentito il parere del Coordinatore dell'Unità e del Centro Operativo.

La Sezione sottoporrà le modifiche alla Commissione Nazionale di Protezione Civile per l'approvazione.

Articolo 23 - Controversie

Per qualsiasi controversia o contestazione che dovesse insorgere tra i volontari di Protezione Civile nell'ambito dell'attività della stessa, dovrà essere interessato il Coordinatore per un primo tentativo di conciliazione.

Qualora il tentativo non avesse buon esito il Coordinatore trasmetterà la questione al Consiglio Direttivo Sezionale, con proprie deduzioni, per gli opportuni provvedimenti.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale in data 15/12/2004 e modificato secondo le indicazioni della Sede Nazionale del 29/1/2005 - prot. 35/AAVV/2005, sostituisce il precedente approvato in data 28/6/1996.